



COMUNE DI TRESIGALLO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 28-02-2018

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20:55 nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Presente
Canella Rita	Presente
Marra Emanuela	Presente
Giglioli Stefano	Presente
Azzalli Nicola	Assente
Lunghi Marco	Presente
Mazzini Simone	Assente
Marchi Paola	Presente
Pusinanti Paola	Presente
Cavallini Valeria	Presente
Capozzi Sandra	Presente
Marchetti Omar	Assente

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 3

Assiste il Segretario Comunale Iannetta Vanessa, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Brancaleoni Andrea assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Deliberazione n. 6 del 28-02-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, rilevato che i punti da 2 a 10 sono connessi con la proposta del bilancio di previsione posta al punto n. 10, propone di procedere alla loro contestuale globale trattazione, fermo restando la separata votazione degli stessi;

Preso atto della discussione in aula come da trascrizione della registrazione audio in allegato (all. a);

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamata altresì la L. 23.05.2014 n. 80 che prevede *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

Richiamata inoltre la L. 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

1. La riduzione al 50% della base imponibile dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
2. La riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
3. L'esenzione (ad eccezione delle abitazioni di pregio classate nelle categorie A/1, A/8, A/9):
 - a. Delle unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa purché sempre adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b. Degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;
 - c. Della casa assegnata al coniuge a seguito della separazione legale ma anche in caso di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d. Dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.Lgs n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. Di una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Se ne possiedono di più potranno scegliere quella su cui chiedere l'esenzione.
4. L'esenzione in materia di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ovvero ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34";

Dato atto che sono altresì esenti da IMU:

1. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni "merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, Decreto Legge n. 201/2011). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita denuncia, utilizzando il modello ministeriale con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
2. Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, Legge n. 147/2013);
3. Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011).
Si applicano altresì le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 (art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011):
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla

destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6-quinquies del Decreto Legge n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, tale esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153

Dato atto che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D;

Visto il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che individua il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU (in caso di modifica in aumento o diminuzione dell'aliquota base);

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione fissare nuova casistica con aliquota al 7,6 per mille per incentivare nuovi insediamenti per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, limitatamente ai fabbricati (esistenti e/o di nuova costruzione) accatastabili o accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3, D (eccetto categoria D10), a condizione che l'inizio attività, attestato da visura del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., risulti nell'anno 2018;

Ritenuto di fissare, con il presente provvedimento, le aliquote e le detrazioni dell'IMU per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- L'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n. 267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) ha previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- La legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all'art. 1, comma 454, ha previsto il differimento di tale termine alla data del 28 febbraio 2017;
- Con il decreto Ministeriale del 9 febbraio 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018/2020;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC - IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 17.03.2016;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 24 del 19.04.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso anch'esso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Alle ore 21:50 entra il Consigliere Azzalli, pertanto il numero dei presenti sale a 11.

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pusinanti, Capozzi, Cavallini)

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2018, così come deliberato nel 2017, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le aliquote e le relative detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

ALIQUOTE

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	5,00 per mille
Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente	10,6 per mille
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della Legge 2015, n. 208	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

- di determinare una ulteriore casistica con aliquota al 7,6 per mille per i nuovi insediamenti per l'esercizio di attività industriali, artigianali e commerciali, limitatamente ai fabbricati (esistenti e/o di nuova costruzione) accatastabili o accatastati nelle categorie C/1, C/2, C/3, D (eccetto categoria D10), a condizione che l'inizio attività, attestato da visura del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. , risulti nell'anno 2018;

DETRAZIONI

CASISTICA	DETRAZIONE
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	€ 200,00 Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU sono assimilati ad abitazione principale i seguenti immobili:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 3 (Pusinanti, Capozzi, Cavallini)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Brancaleoni Andrea

IL SEGRETARIO
Iannetta Vanessa